

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 dicembre 2019, n. 70

**Dlgs 152/2006, articolo 191. Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale per il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei rifiuti e dei detriti alluvionali prodotti a seguito degli eventi alluvionali del 21-25 novembre 2019 in Regione Piemonte.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Preso atto dell'evento alluvionale avvenuto in Piemonte nei giorni dal 21 al 25 novembre 2019, con effetti diretti sulla popolazione e sul tessuto imprenditoriale;

preso atto delle note rispettivamente di Provincia di Alessandria e Prefettura di Alessandria prot. n. 258/2019/Area V del 29 novembre 2019, della Provincia di Asti prot. n. 26011 del 29 novembre 2019, e della Provincia di Cuneo ns prot. n. 30451 del 3 dicembre 2019, nelle quali si evidenzia uno stato di emergenza a fronte del quale viene espressamente chiesto di valutare la possibilità di intervenire tramite apposita Ordinanza regionale – ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 - con modalità operative che consentano, riguardo alla gestione dei fanghi e dei detriti alluvionali, speciali forme di gestione dei rifiuti;

dato atto che l'evento ha determinato una situazione di estrema gravità sul territorio, ulteriore a quella da poco registrata nell'ottobre del corrente anno e per la quale la Regione Piemonte è già intervenuta con apposita ordinanza regionale contenuta nel DPGR del 26 ottobre 2019 n. 59 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43, suppl n. 3, del 28 ottobre 2019 - e preso atto che l'estensione dell'evento di novembre 2019 è stata più ampia di quello del mese precedente;

richiamato che l'ordinanza sopra citata è relativa al solo evento alluvionale registrato ad ottobre 2019 e pertanto, pur considerato che alcuni Comuni sono stati colpiti in entrambi gli eventi alluvionali, non può sortire effetti in relazione all'evento alluvionale avvenuto nel successivo novembre 2019;

preso atto che dalla ricognizione dello stato dei luoghi sussiste il rischio di gravi conseguenze relative all'ambiente e alla salute pubblica, e la conseguente necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dall'alluvione, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;

preso atto che occorre inoltre agevolare la rimozione e gestione dei rifiuti generati dall'evento riducendo al minimo gli impatti dovuti ai flussi sfruttando il principio di prossimità;

dato atto che per quanto sopra evidenziato sussistono le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione all'eccezionalità e gravità della situazione e ai rischi sopra descritti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

richiamato in particolare l'articolo 191 il quale dispone che: "1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza (...), qualora si verifichino

situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.”;

richiamata la Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 aprile 2016: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, decreto legislativo 152/2006 – Chiarimenti interpretativi”;

dato atto che risulta necessario individuare particolari forme speciali temporanee di gestione dei rifiuti derivanti dall'evento alluvionale e costituiti da fanghi, detriti e rifiuti di altro tipo prodotti a seguito di interventi di pulizia di aree e luoghi pubblici e privati, dai quali occorre allontanare tali rifiuti e materiali nel minor tempo possibile per ripristinare condizioni di normalità;

dato atto che tale allontanamento va effettuato all'interno di regole e criteri che cautelino operatori ed imprese, e che evitino il sorgere di ulteriori ed imprevedibili problematiche nelle fasi di raccolta e trasporto dai luoghi colpiti, di deposito in aree appositamente predisposte ed infine nel successivo avvio ad utilizzo, smaltimento o recupero;

preso atto, in proposito, del documento “Protocollo di gestione in emergenza dei fanghi e dei detriti alluvionali a seguito dell'evento del 12-13 ottobre 2014”, predisposto da ARPA Piemonte e dalla Provincia di Alessandria, che contiene modalità operative, criteri ed indicazioni integralmente applicabili all'evento in oggetto;

dato atto che tale documento, nel corso di una apposita riunione tenutasi presso la Prefettura di Alessandria, è già stato condiviso nel 2014 dalla Regione e dagli Enti coinvolti in fase di gestione di tale alluvione;

dato atto che si ritiene di far proprio tale atto, pur parzialmente modificato in relazione all'emergenza in oggetto, rendendolo valido sull'intero territorio regionale ai fini della presente Ordinanza e riportandolo, così come modificato, nella presente Ordinanza;

dato atto che ad integrazione di tale protocollo occorre prevedere la possibilità, per le imprese direttamente coinvolte nell'evento alluvionale, di poter gestire la fase di deposito temporaneo con tempistiche consone alle esigenze dettate dall'emergenza in atto, e conseguentemente poter disporre un periodo di tempo, per lo stoccaggio interno dei rifiuti, di 12 mesi invece dei 3 mesi previsti all'articolo 183, derogando quindi a quanto previsto all'articolo 183 comma 1 lettera bb), punto 2, ove si prevede che oltre i quantitativi ivi considerati l'allontanamento dai siti aziendali debba svolgersi entro 3 mesi dalla produzione del rifiuto;

ritenuto, pertanto, di individuare limitatamente al territorio delle aree colpite dall'evento alluvionale sul territorio della Regione Piemonte, forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti e dei detriti alluvionali prodotti a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, per un periodo di 6 mesi dalla data di assunzione del presente provvedimento, per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

dato atto che, a tal proposito, il documento "Protocollo di gestione in emergenza dei fanghi e dei detriti alluvionali a seguito dell'evento del 12-13 ottobre 2014", predisposto da ARPA Piemonte e dalla Provincia di Alessandria, contiene modalità operative, criteri ed indicazioni integralmente applicabili al suddetto evento alluvionale;

ritenuto, pertanto, di prendere atto del suddetto protocollo, condividendone i contenuti, opportunamente modificato ed aggiornato;

dato atto che le aree di stoccaggio (abbancamento) individuate dai Comuni, nonché le relative movimentazioni in entrata ed in uscita da tali aree, le quali potrebbero ospitare anche attività di prima selezione e cernita per favorire la corretta gestione dei materiali e rifiuti ivi depositati, usufruiranno della possibilità di operare in deroga agli obblighi di autorizzazione ed iscrizione previsti dal D. Lgs. 152/2006 agli articoli 208 e 212; dato atto che tali deroghe saranno usufruibili solo per il tempo strettamente necessario e purché puntualmente individuate e comunicate agli Enti competenti ai controlli in materia di rifiuti, che vengono individuati ai fini della presente Ordinanza in ARPA Dipartimento territorialmente competente e Provincia territorialmente competente;

dato atto che, oltre ai criteri contenuti in tale protocollo, in funzione delle esigenze espresse relative alla suddetta alluvione, occorre intervenire a favore delle imprese coinvolte nell'evento alluvionale, consentendo in deroga alle disposizioni vigenti contenute nell'articolo 183 comma 1 lettera bb) punto 2 la possibilità di effettuare il deposito temporaneo per un periodo di 12 mesi a partire dalla data dell'evento alluvionale; restando invariate le modalità e gli altri criteri contenuti nel suddetto articolo relativi alle modalità di gestione del deposito temporaneo;

dato atto che riguardo alla contabilizzazione del rifiuto alluvionale occorre che l'impianto di smaltimento presso il quale vengono conferiti i rifiuti alluvionali abbia un sistema di registrazione in grado di quantificare i rifiuti conferiti in qualità di rifiuti alluvionali rispetto agli altri tipi di rifiuti ivi conferibili; solo nel caso che tale sistema interno di gestione non sia presente occorrerà che i rifiuti alluvionali siano gestiti utilizzando il codice EER 200399;

acquisito il parere di ARPA e del Settore Regionale Prevenzione e Veterinaria (Direzione Regionale Sanità) ai sensi del comma 3 dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006 che attesta che gli interventi prospettati come delineati nella presente ordinanza possano rappresentare, nel breve periodo e in via temporanea e straordinaria, un adeguato contenimento delle significative criticità oggi presenti;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 1-4046 del 17 ottobre 2016.

## ORDINA

ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e per le ragioni di contingibilità ed urgenza sopra esposte, di attuare, forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti e dei detriti alluvionali prodotti a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente per un periodo di 6 mesi dalla data di assunzione del presente provvedimento, e limitatamente alle Province di seguito individuate.

- I rifiuti alluvionali andranno gestiti secondo il "Protocollo di gestione in emergenza dei fanghi e dei detriti alluvionali a seguito dell'evento del 12-13 ottobre 2014", predisposto da ARPA Piemonte e dalla Provincia di Alessandria, opportunamente modificato ed aggiornato secondo le indicazioni riportate in premessa e che si riportano integralmente qui di seguito.

Le presenti indicazioni riguardano la gestione dei fanghi e dei rifiuti che derivano dalle operazioni di pulizia e sgombero delle case, delle strade, delle attività produttive e dei terreni interessati da esondazione e frane.

Tale protocollo operativo, da attuarsi attraverso l'emanazione della presente Ordinanza per il tempo strettamente necessario alla conclusione della fase emergenziale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, si articola attraverso le seguenti modalità :

1. Stante il regime di emergenza, si invitano i Sindaci dei Comuni colpiti a individuare all'interno dei propri territori delle aree di abbancamento provvisorio anche intercomunali in cui il materiale possa essere stoccato e gestito in massima sicurezza. Tali aree dovranno essere individuate in zone non esondabili e non soggette a vincoli ambientali e urbanistici, possibilmente pavimentate per prevenire l'eventuale percolazione nel terreno sottostante di sostanze contaminanti presenti nei fanghi. Qualora non fosse possibile utilizzare un'area pavimentata, dato il regime di emergenza, possono essere utilizzate aree non impermeabilizzate. Prima di allontanare definitivamente i materiali dalle aree di abbancamento provvisorio, occorrerà procedere, per ogni volumetria fino ad un massimo di 100 metri cubi, all'analisi relativa alla presenza di idrocarburi. La presenza di tali sostanze superiore ai limiti consentiti indicherà che tale cumulo andrà gestito ai sensi delle disposizioni sui rifiuti. Considerato che la presenza di idrocarburi potrebbe essere dovuta ad idrocarburi non di origine minerale – e pertanto non pericolosi - occorrerà, sempre prima di procedere ad allontanare il cumulo di rifiuti oggetto di analisi, a verificare la presenza di idrocarburi di origine minerale mediante l'analisi della presenza di PCB, che potrebbero determinarne la pericolosità: solo a seguito di tale ulteriore eventuale analisi si potrà procedere ad individuare la corretta forma di allontanamento e gestione finale.
2. Si consiglia l'individuazione di almeno 2 aree di abbancamento provvisorio: una in cui far afferire i rifiuti "ingombranti" e di diversa natura che provengono dallo sgombero delle strade, delle ditte, delle abitazioni e delle cantine, in cui gestire anche i fanghi

frammisti a rifiuti (trattasi dei cosiddetti rifiuti alluvionali), e un'altra area in cui portare i detriti alluvionali derivanti dalla pulizia delle strade e delle civili abitazioni e delle loro pertinenze.

Particolare attenzione deve essere posta nel non miscelare tra loro fanghi e terreni che mostrino evidenti contaminazioni dovute al contatto con sostanze contaminanti e/o pericolose, con quelli che possono essere considerati, in prima ipotesi, "puliti"; Per fanghi contaminati, si fa riferimento ad esempio a detriti alluvionali che sono frammisti a fanghi di depurazione (es. fanghi derivanti dalla pulizia dei depuratori civili alluvionati), idrocarburi (es. fanghi e limi che contengono evidenze di gasoli da riscaldamento, combustibili di diversa natura, gasolio o benzine), sostanze chimiche varie (es. fanghi derivanti dalla pulizia di realtà produttive che gestiscono sostanze di questo tipo): in questi casi detti materiali dovranno essere successivamente avviati a smaltimento in impianto idoneo ed autorizzato nell'ambito della gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

3. All'interno delle aree individuate per l'abbanco provvisorio o altre aree idonee è consigliabile, in particolare per i materiali maggiormente contaminati, l'utilizzo di scarrabili messi a disposizione da ditte che operano nel settore della gestione rifiuti garantendo in questo modo una maggior funzionalità operativa e tutela dell'ambiente circostante.
4. Per quanto riguarda i detriti alluvionali eventualmente frammisti a rifiuti ospedalieri questi dovranno essere smaltiti seguendo la normativa vigente (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.); analoga gestione deve essere seguita per lo smaltimento delle carcasse di animali periti nel corso del fenomeno alluvionale.
5. Si specifica che il comma 3 dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. esclude dal regime dei rifiuti "i sedimenti spostati ai fini della riduzione degli effetti di inondazioni (...) o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi (...)". Inoltre all'Art. 183 comma 1 lettera n) del D.lgs. 152/2006 la normativa prevede: "n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;" a tali condizioni lo spostamento verso e nelle diverse aree individuate può perciò avvenire anche su mezzi del comune o operanti nell'ambito della situazione emergenziale, benché non autorizzati al trasporto di rifiuti.
6. Nelle aree di abbanco provvisorio potrà essere effettuata una sorta di "gestione" di detto materiale, mantenendo la tracciabilità, e in particolare:
  - il materiale litoide alluvionale frammisto a macerie edili superiori ai limiti previsti dal DPR 120/2017 (20% di materiale di origine antropica), rifiuti di vario genere e natura (elettrodomestici, parti di veicoli, imballaggi, RSU. ecc.) andrà gestito e inviato presso impianti autorizzati; nel caso di conferimento presso le discariche tale rifiuto potrà essere movimentato anche con mezzi non autorizzati al trasporto dei rifiuti, in deroga all'art.212 del D.lgs.152/06;

- il materiale litoide alluvionale ripulito delle parti vegetali più grossolane (tronchi e rami di grosse dimensioni) e che non presenta evidenze di contaminazione potrà essere riutilizzato per ripristinare sponde, livelli di campagna in campo aperto, versanti di strada e fianchi franati.

- Le imprese direttamente coinvolte nell'evento alluvionale, possono gestire la fase di deposito temporaneo per lo stoccaggio interno dei rifiuti, per un periodo fino a 12 mesi invece dei 3 mesi previsti all'articolo 183, derogando quindi a quanto previsto all'articolo 183 comma 1 lettera bb), punto 2, ove si prevede che oltre i quantitativi ivi considerati l'allontanamento dai siti aziendali debba svolgersi entro 3 mesi dalla produzione del rifiuto.

- Riguardo alla contabilizzazione del rifiuto alluvionale, l'impianto di smaltimento presso il quale vengono conferiti i rifiuti alluvionali dovrà avere un sistema di registrazione in grado di quantificare i rifiuti conferiti in qualità di rifiuti alluvionali rispetto agli altri tipi di rifiuti ivi conferibili; solo nel caso che tale sistema interno di gestione non sia presente occorrerà che i rifiuti alluvionali siano gestiti utilizzando il codice EER 200399.

- Ai fini della presente ordinanza sono individuati i territori delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Eventuali integrazioni riguardanti singoli Comuni saranno valutate dalla Provincia o dal Settore Tecnico Regionale competente per territorio, e dovranno essere tempestivamente comunicate ad ARPA Dipartimento territorialmente competente e Provincia territorialmente competente, nonché alla Direzione Regionale Ambiente, Tutela e Governo del Territorio ed alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

- Le aree di abbancamento individuate dai Comuni, nonché le relative movimentazioni in entrata ed in uscita da tali aree, le quali potrebbero ospitare anche attività di prima selezione e cernita per favorire la corretta gestione dei materiali e rifiuti ivi depositati, usufruiranno della possibilità di operare in deroga agli obblighi di autorizzazione ed iscrizione previsti dal D. Lgs. 152/2006 agli articoli 208 (esclusivamente per le operazioni R12, R13 e D15) e 212; l'uso di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti è invece necessario quando risulti noto ed evidente, anche a un semplice controllo visivo, la contaminazione dei materiali da parte di sostanze pericolose al fine anche di tutelare la sicurezza degli operatori e dei volontari nella movimentazione e gestione di detto materiale. Tali deroghe saranno usufruibili solo per il tempo strettamente necessario e purché puntualmente individuate e comunicate agli Enti competenti ai controlli in materia di rifiuti, che vengono individuati ai fini della presente Ordinanza in ARPA Dipartimento territorialmente competente e Provincia territorialmente competente, nonché alla Direzione Regionale Ambiente, Tutela e Governo del Territorio ed alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

#### DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, alla Associazione di Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti di Alessandria, ai Comuni interessati, alla Provincia di Alessandria, all'ARPA Piemonte, alle ASL competenti per territorio.

p. Alberto Cirio  
il Vice Presidente  
Fabio Carosso